

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

39.

## SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		GALASSO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali</i> . . . . .	5
Senatori Bo ed altri: Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2922) . . . . .	3	MARTELLOTTI LAMBERTO . . . . .	8
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 6, 9	POSESELLO GIAN UGO . . . . .	4
ERMELLI CUPELLI ENRICO . . . . .	5, 9	ROCELLI GIANFRANCO . . . . .	8
		SILVESTRI GIULIANO . . . . .	5
		<b>Votazione segreta:</b>	
		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17,30.**

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Discussione della proposta di legge senatori Bo ed altri: Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2922).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bo, Venturi e Volponi: « Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 maggio 1985.

Sulla proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Tancredi, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna. Comunico che abbiamo ricevuto i necessari pareri; da ultimo oggi pomeriggio è stato espresso quello della V Commissione bilancio, che desidero ringraziare per la sensibilità dimostrata nell'esaminare il problema. Ovviamente, si tratta di un parere positivo.

Il provvedimento al nostro esame è di integrazione al finanziamento di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, che riguar-

dava provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico di Urbino, opere di risanamento igienico e di interesse turistico. In tale legge erano previsti due o tre canali di intervento, uno a totale carico dello Stato, altri a carico del comune mediante l'erogazione di un contributo dello Stato e dei privati attraverso l'erogazione di contributi dello Stato. Si è trattato di un provvedimento efficace ed organico, ma limitato, per quanto riguarda i finanziamenti, a circa cinque miliardi, che non sono stati sufficienti proprio perché le opere di risanamento erano notevoli e anche perché si è verificato un consistente aumento dei costi nel periodo 1968-1972.

Non entro nella elencazione di dettaglio di quanto è stato realizzato, ma credo che sia stato un lavoro notevole per difendere una città storica e monumentale come Urbino.

Il provvedimento è stato già approvato dal Senato e consta di tre articoli, oltre a quello relativo alla copertura finanziaria. Si tratta di un finanziamento complessivo di 24 miliardi, che viene attinto dalle disponibilità relative al traforo del Monte Croce Carnico.

Il primo articolo riguarda le opere di risanamento igienico e di interesse turistico e stanziava un contributo di dieci miliardi a favore della regione Marche, per gli indirizzi fissati dalla citata legge del 1968: di questa cifra, 7 miliardi sono a totale carico dello Stato, come è stabilito nell'articolo 2.

Il terzo articolo tratta della materia di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 124, cioè degli interventi da parte dei privati, per un complessivo importo di 7 miliardi. Tale lettera *b*) riguarda innanzitutto e soprattutto i consolidamenti e i restauri del palazzo

Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi caratteristiche artistiche e storiche. Il mio parere è senz'altro favorevole. Mi auguro che nella seduta odierna si possa approvare il provvedimento, per non rallentare le attività connesse con tale iniziativa.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che situazioni come quelle di Urbino sicuramente esistono, ed a questo riguardo la legge n. 99 del 1984, approvata nello scorso dicembre dalla nostra Commissione, prescrive all'articolo 3 che il ministro dei lavori pubblici deve presentare al Parlamento, entro un anno, un elenco di tutte le proprietà demaniali di rilevante interesse storico ed artistico sulle quali intervenire.

Si tratta, quindi, di un passo avanti che richiederà sicuramente un notevole impegno finanziario, ma il problema urgente è quello di far funzionare nel miglior modo possibile gli organi dello Stato preposti alla difesa del patrimonio storico ed artistico.

In conclusione, il relatore invita la Commissione ad approvare, se possibile nella seduta odierna, la proposta di legge n. 2922.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIAN UGO POLESELLO. Questa occasione costituisce per me ragione di interesse per diversi motivi personali. Il primo è un po' curioso ed è legato all'articolo 4 del provvedimento oggi al nostro esame che prevede per il triennio 1985-1987 la spesa di lire 24 miliardi mediante il parziale utilizzo dell'accantonamento « Traforo del Monte Croce Carnico ». È un po' curioso — dicevo — perché non comprendo l'opportunità e l'urgenza di utilizzare questi fondi per destinarli ad un intervento che dovrebbe essere inquadrato in una più generale politica culturale.

La legge di finanziamento della legge n. 124 del 1968 per il suo contenuto ci spinge ad una riflessione che pone in evidenza quattro ordini di problemi. Il primo riguarda la stretta correlazione tra il

patrimonio artistico nazionale e la città di Urbino, anche se nessuno si sofferma sulla straordinarietà della situazione di questa città; il secondo attiene alla compresenza di « pubblico » e di « privato » al fine di raggiungere gli obiettivi delineati dal provvedimento; il terzo tratta dei rapporti tra Stato ed enti locali, laddove si richiama la competenza della soprintendenza per i programmi di intervento; il quarto, infine, investe il comune dell'onere di redigere un progetto di intervento.

Questi quattro diversi aspetti ritengo siano interessanti perché riuniscono insieme problemi artistici e culturali. La proposta di legge n. 2922, infatti, richiama i distinti punti della legge n. 124 del 1968 e provvede al loro finanziamento. Come partito non possiamo che ribadire la necessità che il rifinanziamento sia al più presto attuato, anche se ritengo l'entità della spesa stanziata non sufficiente. Mi rivolgo al rappresentante del Governo per fare alcune considerazioni che riteniamo pertinenti e necessarie. Proveniamo da esperienze sufficientemente recenti per non essere dimentichi del grave problema dell'abusivismo edilizio nel nostro paese e per non proporre un diverso modo di realizzare gli insediamenti nel rispetto delle tradizioni culturali, artistiche, morali e spirituali del nostro paese.

Inoltre è dimostrata la necessità della redazione da parte del Parlamento di un progetto di intervento nei centri storici utilizzando anche « l'emblema » di Urbino. Siamo tutti stanchi di ripetere in modo rituale la necessità della reimmissione dei centri storici italiani nel novero dei migliori beni artistici e culturali del patrimonio nazionale. Questo è un problema che non deve riguardare solo il settore dei beni culturali, ma la « cultura politica » nel suo complesso. Questo significa che il Parlamento deve assumere come proprie le questioni sul tappeto.

La sede è impropria, ma noi comunisti consideriamo la città di Urbino un'occasione per consentire una più efficace politica nel settore dei beni culturali, considerando gli immobili su cui si interviene anche beni paesaggistici.

Per queste ragioni, signor presidente, guardiamo con straordinario interesse a tutti gli interventi in materia ed in particolare modo a questo, sul quale esprimeremo il nostro voto favorevole.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Il provvedimento che viene dal Senato ha per molti aspetti un valore di grande rilievo. Qualcuno, forse, potrebbe pensare che si tratti di una delle solite leggi fatte *ad hoc*, ma credo che il collega Polesello abbia ben inquadrato il problema, rappresentando l'intervento previsto dal provvedimento oggi al nostro esame come un modello che andrebbe utilizzato anche in altri centri. Non si tratta di un fatto campanilistico - eliminiamo qualche perplessità - solo perché il provvedimento reca le firme di personalità significative, ma, in sostanza, a me pare che questo provvedimento, oltre a rappresentare un modello di intervento al cui interno si coniuga felicemente l'iniziativa del potere locale con quella del Parlamento e del Governo, costituisca anche un atto di considerazione verso certe « realtà » del nostro territorio che spesso vengono considerate minori solo perché non sono, ad esempio, capoluoghi di provincia. Una situazione di questo genere vale per la città di Urbino, ma deve valere anche per altri centri che vantano grandi tradizioni e valori culturali ed artistici. È evidente, quindi, che questa proposta di legge non può non essere considerata positivamente nel momento in cui prevede un rifinanziamento della legge speciale 23 febbraio 1968, n. 124. Un intervento finanziario di circa 24 miliardi è abbondantemente motivato, oltre ad essere garantito dal comportamento degli enti locali che ne beneficeranno. È noto a tutti, d'altra parte, come siano stati utilizzati i finanziamenti per il recupero del centro storico di Ancona: un recupero che è tutt'ora all'attenzione di uomini di cultura italiani e stranieri.

L'auspicio che esprimo è che, pertanto, tale positivo intervento a tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino, al di là di ogni rivendicazione meramente regionalistica, si concretizzi positi-

vamente nell'ambito - però - di comportamenti improntati alla più rigorosa trasparenza.

GIULIANO SILVESTRI. Desidero dire, in questa sede, che lo stesso nome dei proponenti la proposta di legge (senatori Bo, Venturi e Volponi) rappresenta una garanzia per la positività dell'intervento finanziario a favore della città di Urbino, in quanto essi, prima ancora di essere politici, sono uomini di cultura.

Come, d'altra parte, non considerare positivamente questa proposta di legge a tutela del carattere artistico e storico di una città come Urbino che può contare su un patrimonio artistico-culturale fra i più rilevanti d'Italia e che affonda le sue radici nella storia dell'arte del nostro paese? Una città sede di importanti convegni, di ripetute mostre delle opere di Raffaello Sanzio e, recentemente, onorata dalla visita dell'ex Presidente della Repubblica Pertini, ma una città anche che non può vivere soltanto di memorie avendo un'attività quotidiana da salvaguardare.

Si tratta, in altre parole, riprendendo una considerazione poc'anzi fatta dall'onorevole Ermelli Cupelli, di uno degli interventi tipici e idonei a valorizzare realtà periferiche culturali ed artistiche del nostro paese. Un intervento che spero servirà come esempio per altri casi analoghi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In sede di replica, non avendo altre considerazioni da fare, mi limiterò ad esprimere soddisfazione per l'unanime consenso registrato su questa proposta di legge.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Anche a nome del Governo, esprimo soddisfazione per la convergenza di consensi manifestatisi su questa proposta di legge.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, non ho che da associarmi alle considerazioni poc'anzi espresse dal presi-

dente che, come relatore della proposta di legge, ha sottolineato l'importanza di questo straordinario rifinanziamento della legge 23 febbraio 1968, n. 124, una legge quest'ultima, che ha dato una nuova dimostrazione della sua flessibilità a fronte delle esigenze molteplici e diverse che si sono venute determinando.

Il presidente ha altresì posto l'accento sul fatto che il provvedimento di legge in esame rappresenta un intervento *ad hoc* nei confronti di un capitale artistico di enorme valore; un intervento finanziario di circa 24 miliardi che se — però — viene commisurato al valore, anche solo materiale, delle opere in Urbino ne rappresenta una minima frazione. Quindi è un impegno che sul metro della finanza pubblica italiana può apparire perfino di una certa consistenza, ma che in realtà è minimo di fronte al valore e alla portata dei beni che sono in gioco, rispetto ai quali attuiamo in sostanza degli interventi che su altri piani potrebbero essere definiti di manutenzione e di mantenimento. Debbo, sempre da parte del Governo, raccogliere in chiave prospettica altre sollecitazioni che sono venute dalla discussione. Mi riferisco innanzitutto all'osservazione dell'onorevole Polesello, riguardante l'opportunità che una politica complessiva, che assuma in un certo qual modo forma di programma, abbandoni il sistema delle leggi speciali e subentri in materia di interventi nei centri storici. Io ho parlato a questo riguardo di una possibile esemplarità di Urbino, anche ai fini di una considerazione legislativa al riguardo. Debbo dire che, dal punto di vista della densità dei valori storici e anche dei tanti problemi relativi agli interventi aventi implicazioni artistiche e culturali, la città di Urbino è esemplarissima. Può darsi che non sia esemplare da altri punti di vista, perché i centri storici di grandi città hanno dimensioni più cospicue di quelle di Urbino, solo si pensi a Genova, Napoli, Palermo e ad altre città italiane; rimane però l'esemplarità metodologica e la possibilità di sperimentazione legislativa alla quale alludeva l'onorevole Polesello.

Da questo punto di vista, posso esprimere, nell'occasione dell'approvazione del

provvedimento, il consenso del Governo lungo una linea in tal modo indirizzata.

Si tratta questa volta — l'espressione è dell'onorevole Ermelli Cupelli — di una città che è importante, pur senza essere capoluogo di provincia. A rigor di termini questo non sarebbe del tutto esatto, perché la provincia reca l'intitolazione di Pesaro e Urbino, come nel caso di Massa e Carrara, anche se è vero che la parte burocratica della provincia è concentrata esclusivamente a Pesaro e che per Urbino l'intitolazione si è ridotta soltanto ad un omaggio, una lustra al suo così storico passato.

È perciò reale la prospettiva che suggeriva l'onorevole Ermelli Cupelli, di un interesse più generale degli interventi, rispetto a quanto possa suggerire il caso di Urbino, città media di provincia.

Il Governo, mentre è lieto che si possa approvare il provvedimento e disporre un intervento estremamente opportuno per uno dei centri storicamente e culturalmente più essenziali alla fisionomia storica della nazione italiana e non solo di questa, è lieto anche del carattere esemplare e programmatico che esso può rappresentare ove vada avanti nella giusta direzione dell'intervento che sarà realizzato con i fondi messi a disposizione. Il Governo, pertanto, si compiace della approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire dieci miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del te-

soro in ragione di tre miliardi per l'anno 1985 e sette miliardi per l'anno 1986.

Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il completamento delle opere di consolidamento del centro abitato nonché agli altri interventi di propria competenza previsti nella legge 23 febbraio 1968, n. 124.

Un decimo della somma sopraindicata è riservato per gli impieghi di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124. Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.

(È approvato).

#### ART. 2.

Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

I lavori sono realizzati secondo un programma di interventi predisposto congiuntamente dai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.

Fermi restando la preventiva approvazione, da parte della competente Soprintendenza, dei progetti di intervento sui beni sottoposti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e l'affidamento della direzione dei lavori, per la esecuzione di tali progetti, ai funzionari tecnici della Soprintendenza stessa, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 14 marzo 1968, n. 292.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292, il Ministro dei lavori pubblici mette a disposizione della Soprintendenza che realizza i lavori le somme necessarie a valere sullo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### ART. 3.

Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino, consolidamento e restauro del patrimonio artistico e storico di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 124, e degli edifici di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'articolo 5 della stessa legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire sette miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in ragione di lire due miliardi per l'anno finanziario 1985 e di lire cinque miliardi per l'anno finanziario 1986.

I lavori di ripristino, consolidamento e restauro di cui al precedente primo comma sono attuati in base ad un programma di intervento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alla competente Soprintendenza nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato.

(È approvato).

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7 miliardi per il 1985, a lire 14 miliardi nell'anno 1986 e a lire 3 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento « Traforo del Monte Croce Carnico ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LAMBERTO MARTELLOTTI. Signor presidente, vorrei non soltanto dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista, ma richiamare anche l'attenzione ancora una volta sul grande valore del provvedimento che ci accingiamo ad approvare in sede legislativa nella nostra Commissione. Senza fare una questione che non esiste, né offendere ulteriormente gli urbinati sulla città di provincia o meno (per altro gli urbinati tengono moltissimo ad essere considerati cittadini di un capoluogo di provincia), credo che si debba rilevare non solo lo straordinario passato della città di Urbino sul piano storico, culturale, monumentale e artistico, ma anche la storia unica e della legge n. 124 del 1968 e del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, che sono stati promossi da esponenti di diversi partiti e gruppi parlamentari nonché da un uomo al di sopra delle parti e di grande valore come il senatore Bo. È una storia unica di questa legge e della città, una storia unica anche per come gli urbinati hanno difeso la loro città, facendo seguito all'appello che ha lanciato l'intero paese per salvare Urbino, e per la maniera ammirabile in cui hanno applicato la legge n. 124 menzionata.

Purtroppo, l'esiguità dei fondi non ha permesso di portare a termine tutte le azioni di restauro e di salvaguardia dei monumenti e di tutte le opere artistiche della città di Urbino.

Crediamo che il provvedimento, che interviene con i 24 miliardi previsti nel periodo di tre anni, possa risolvere in gran parte i problemi che sono rimasti irrisolti dopo l'applicazione della legge n. 124 e delle leggi speciali successive.

Credo che, approvando il provvedimento, compiamo un atto di grande valore per Urbino, che può rappresentare un esempio mirabile per altre città e per altri centri storici anche di dimensioni diverse.

Con questo spirito confermo il voto favorevole del gruppo comunista. Sia consentito anche a me, esponente eletto dalla provincia di Urbino, di esprimere la soddisfazione e il ringraziamento al Governo e a tutte le forze politiche che hanno voluto esprimere il parere favorevole per un *iter* rapido, quasi inusuale, ai fini dell'approvazione del provvedimento.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor presidente, desidero esprimere il voto favorevole del gruppo democristiano. Facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Giuliano Silvestri, do per scontato un intervento più organico. Voglio solo sottolineare, in sintonia con quanto è stato detto, come questo provvedimento debba farci riflettere in ordine ad una delle azioni organiche sui centri storici, poiché a mio avviso le leggi speciali — parlo da veneziano — non sono da sole sufficienti e rappresentano anche una remora in relazione all'utilizzo e soprattutto alla corretta gestione dell'immenso patrimonio storico che il paese ha a disposizione.

Del resto questo ha sottolineato, con autorità di studioso, anche il sottosegretario Galasso, ma desidero ancora una volta ribadirlo perché si tratta di una esigenza che non è più possibile ignorare. Ho già avuto modo di dire queste cose nel corso della discussione sulla legge speciale per Venezia ed in questo senso la legge n. 457 del 1978 aveva sull'argomento creato dei « raccordi » che sarebbe stato meglio recepire con una puntualizzazione.

Con questa espressione di soddisfazione riconfermo il nostro voto favorevole che deve essere anche uno spunto per il Parlamento a raccogliere le sollecitazioni cui accennavo.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Bo ed altri: « Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risana-

mento igienico e di interesse turistico »  
*(Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2922):*

Presenti e votanti . . . 22

Maggioranza . . . . . 12

Voti favorevoli . . . 22

Voti contrari . . . . 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alborghetti, Balzardi, Bosco Bruno, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Botta, Cafarelli, Chella, Comis, Ermelli Cupelli, Fabbri, Fornasari, Geremicca, Iovannitti, Martellotti, Palmi Lattanzi, Polesello, Rebulli, Rocelli, Sapio, Silvestri e Sorice.

**La seduta termina alle 18,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO